

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

MITOCON – INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita a norma della legge 11 Agosto 1991 n° 266, e della legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996 n. 18, l'organizzazione di volontariato, che assume la forma giuridica di associazione, denominata " MITOCON – Insieme per lo studio e la cura delle malattie Mitocondriali – ONLUS" (di seguito l'Associazione) con sede in Roma. L'Associazione ha esclusivo fine di solidarietà, è priva di scopo di lucro, basa la propria attività sull'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri consociati. Ad essa si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 11 Agosto 1991 n. 266.


L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione indirizza la sua attività di volontariato a favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale e svolge la sua attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche connesse.

Per realizzare gli scopi associativi intende agire secondo le seguenti modalità:

- promuovere il recupero dei malati di patologie mitocondriali favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, la crescita personale e il reinserimento sociale e lavorativo;
- fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai malati di patologie mitocondriali e alle loro famiglie;
- promuovere attività di ricerca scientifica e di studio finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e mediche per la cura delle malattie di origine mitocondriale;
- curare la pubblicazione di materiale scientifico, divulgativo, informativo; promuovere anche attraverso i mass-media campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le problematiche legate alle patologie di origine mitocondriale;
- curare il reperimento delle risorse economiche per lo svolgimento delle suddette attività.



Tali attività potranno essere anche svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni ed ogni altro ente interessato.

L'Associazione potrà inoltre, nei termini e con i limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n° 266 per gli organismi di volontariato, compiere ogni operazione necessaria al perseguitamento dei propri scopi.

ARTICOLO 3 – SOCI

Sono soci dell'organizzazione i soci fondatori e tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità ed alla realizzazione delle attività della Associazione attraverso prestazioni effettive di volontariato e che preventivamente versano la quota annuale della tessera di associazione nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. È competenza del Consiglio Direttivo provvedere alla nomina formale del nuovo socio previa verifica dei requisiti stabiliti dal presente statuto e previo pagamento della quota di ammissione. Una volta stabilita la nomina del nuovo socio il Consiglio Direttivo ne dispone la iscrizione nel relativo registro. Viene in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento, esclusione, decadenza. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora ritenga che il socio non possa o non intenda collaborare al perseguitamento dello scopo associativo o comunque qualora ricorrano particolari motivi di natura personale. Deve essere motivata in forma scritta. La qualità di socio si perde inoltre per mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

La perdita della qualità di socio non comporta il diritto al rimborso delle quote eventualmente versate all'Associazione. Inoltre la qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'associazione. Saranno invece considerati "Amici dell'Associazione" tutti coloro che, attraverso un sostegno di natura economica, vorranno supportare l'Associazione nella propria attività.

ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE

Ogni socio regolarmente iscritto nel relativo registro soci ha diritto:

- di partecipare a parità di diritto con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione alle deliberazioni dell'Associazione, attraverso l'organo assembleare;
- di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall'Associazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di essere eleggibile a cariche direttive; tutte le cariche elettive dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito;



- di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito dei fini istituzionali della Associazione e su incarico della stessa.

ARTICOLO 5 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi della Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- i comitati territoriali;
- il comitato tecnico-scientifico
- il presidente ed il vice presidente;
- il segretario.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

Organo fondamentale di direzione dell'Associazione è l'assemblea generale dei soci.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea sono impegnative per tutti i soci e per tutti gli organi sociali. I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta in calce all'avviso di convocazione, da altra persona. Ciascun delegatario può rappresentare soltanto un altro socio delegante.


All'assemblea possono partecipare tutti i soci. Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con il pagamento delle quote associative. I soci che siano persone giuridiche o altre associazioni saranno rappresentati dai loro rappresentanti legali o dai loro delegati.

Le votazioni sono di norma palesi, per alzata di mano; saranno effettuate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni inerenti direttamente o indirettamente uno o più soci.

L'assemblea è convocata tramite affissione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario dell'assemblea, presso la sede dell'Associazione e/o la comunicazione personale scritta dal presidente ai soci ed inviata attraverso servizio postale o e-mail almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea è convocata:

- almeno una volta l'anno, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Rendiconto della Gestione e per programmare le linee dell'attività dell'Associazione;
- quando il presidente ovvero i vice presidenti lo ritengano opportuno;
- quando sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci o da due terzi del consiglio direttivo.



L'assemblea generale dei soci elegge il Consiglio direttivo e il Presidente della Associazione ogni quattro anni.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con un numero di soci non inferiore ad un quinto più uno del totale.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Associazione e per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le decisioni assunte dall'assemblea dovranno essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del consiglio direttivo, a disposizione di qualsiasi socio. Verranno altresì affisse presso la sede sociale per un minimo di 15 giorni in modo che i soci possano prenderne visione.

E' facoltà del consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare di volta in volta all'assemblea generale dei soci uno o più Amici della Associazione senza diritto di voto.


ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da tre a nove membri. Al consiglio direttivo, oltre a svolgere il ruolo di consulenza e supporto all'opera del presidente e dei vice presidenti, spettano:

- la gestione e l'amministrazione della Associazione;
- la predisposizione del Rendiconto della Gestione e del Rendiconto di previsione annuale;
- l'elezione tra i suoi membri del vice presidente e del segretario;
- la competenza in materia di quote associative e di membro dei Comitati Territoriali e delle Sezioni;
- l'ammissione ed esclusione dei soci
- l'autorizzazione dei rimborsi spese ai soci;
- il coordinamento delle attività sociali, secondo le direttive individuate dalla assemblea;
- la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che riterrà opportune.
- L'istituzione di Comitati Territoriali o Sezioni e le altre competenze di cui all'art. 9.

Dal rendiconto della gestione, la cui predisposizione è obbligatoria, deve risultare la situazione economica e patrimoniale e i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.



Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente ogni qualvolta lo ritengano opportuno o la maggioranza dei membri ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata con lettera o e-mail con avviso di ricevimento da spedirsi almeno 8 giorni liberi prima (valendo a tal fine la data del timbro postale) ovvero nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima, con telefax da inviarsi almeno due giorni prima o con lettera da consegnarsi almeno due giorni prima.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni del consiglio direttivo sono comunque valide ove siano presenti almeno tre membri del consiglio direttivo stesso o, in caso di mancata convocazione, qualora sia presente l'intero consiglio direttivo.

Tutte le decisioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Devono essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del consiglio direttivo, a disposizione di qualsiasi socio.

Qualora si renda necessario sostituire uno o più consiglieri può provvedere il consiglio stesso entro 6 mesi dalla cessazione della carica del/dei consigliere/i cessati attraverso la nomina di altro/i consigliere/i; qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri il presidente o i vice presidenti, o uno dei consiglieri in caso di cessazione del presidente e del vice presidente devono convocare entro 30 giorni l'assemblea che dovrà deliberare per il reintegro dei consiglieri cessati. In caso di cessazione dalla carica del presidente, il vice presidente o uno dei consiglieri ancora in essere, in caso di cessazione di entrambi, deve convocare l'assemblea entro 60 giorni dalla cessazione della carica affinché la stessa provveda alla nomina del nuovo presidente.

ARTICOLO 8 – COMITATI TERRITORIALI

il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire Comitati Territoriali o nuove Sezioni specificamente dedicate a temi o a patologie chiaramente individuati.

- chi vuole fare parte del Comitato Territoriale o della Sezione deve essere Socio o Amico dell'Associazione.
- I membri del Comitato Territoriale o della Sezione contribuiranno personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dal Comitato Territoriale o della Sezione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà potendo ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito dei fini istituzionali del Comitato Territoriale o della Sezione su incarico della stessa.
- il Comitato Territoriale o la Sezione è governato da un Direttivo di Comitato Territoriale o della Sezione eletto da tutti i membri che fanno parte del Comitato Territoriale o della Sezione composto al massimo di tre membri con qualifica di socio, di cui uno con funzioni di coordinatore e almeno uno di vicecoordinatore della Sezione. Tutti i Direttivi territoriali o di Sezione si rinnovano contemporaneamente al rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- Il Direttivo di Comitato organizza le attività del Comitato Territoriale o della Sezione in coerenza con le finalità dell'associazione, di cui rende periodicamente conto al Consiglio Direttivo dell'associazione con cadenza almeno annuale.
- I Coordinatori dei Comitati Territoriali o delle Sezioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Mitocon, senza diritto di voto.
- I Coordinatori dei Comitati Territoriali o delle Sezioni devono entro il 31 marzo di ogni anno predisporre una situazione patrimoniale ed economica del Comitato Territoriale o della Sezione ed inviarla al Consiglio Direttivo dell'Associazione affinché lo stesso possa approvarla e farla confluire nel Rendiconto della Gestione.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente coordina il lavoro dei componenti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al presidente, al vice presidente od anche ad uno o più membri del consiglio direttivo. Il vice presidente svolge provvisoriamente le stesse funzioni del presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione del presidente. Il consiglio direttivo può individuare da uno e fino a tre vice-presidenti.

ARTICOLO 10 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito fino ad un massimo di 11 esperti nominati dal Consiglio Direttivo anche tra non soci che ne abbiano le qualità. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Membro di diritto del Comitato è il Presidente dell'Associazione.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Comitato si riunisce presso la sede sociale o altro luogo idoneo indicato dal Presidente su convocazione dello stesso Presidente tramite lettera o e-mail con conferma di ricezione spedita almeno quindici giorni della data fissata.

La convocazione deve indicare luogo ed ora della riunione e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente del Comitato.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- identifica e propone al Consiglio Direttivo programmi di lavoro e ricerca;
- segue lo sviluppo dei progetti stessi.

ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO

Il segretario, eletto tra i membri del consiglio direttivo, ha il compito specifico di dare attuazione ed esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, di supportare il presidente e il vice presidente nella redazione e conservazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché nella tenuta della contabilità e nella redazione del Rendiconto della gestione e del rendiconto previsionale annuale.

ARTICOLO 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea dei soci potrà nominare, qualora lo ritenga opportuno, il collegio dei revisori dei conti o un revisore unico.

Ove nominato, il collegio dei revisori dei conti sarà costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio, o il revisore unico, esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio. La segnalazione dovrà essere redatta in formato cartaceo e sottoscritta dal socio segnalatore.

Il collegio, o il revisore unico, riferiscono annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ARTICOLO 13 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi obbligatori o volontari degli aderenti;
- da contributi di privati, sia persone fisiche che giuridiche;
- dai contributi dello Stato, compreso il cinque per mille, da contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra forma di entrata che, nel rispetto delle normative vigenti, consegua allo svolgimento dell'attività.

Il patrimonio è interamente destinato al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività previste nel presente statuto.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il rendiconto della gestione, dal quale dovranno, in particolare, risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 14 – SCIOLIMENTO

Nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio e i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti, ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


Fulvio Benaglia
Mitocon⁺
ONLUS
Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali
Via F. Benaglia 13 - 00153 Roma
Tel. 06.66991334 - 340.7569156
contatto@mitocon.it - C.F. 97488070588

